

CONFEDILIZIA

CONFERENZA STAMPA – 27 NOVEMBRE 2018

Imu e Tasi

Confedilizia auspica da tempo la sostituzione degli attuali tributi locali (in particolare Imu e Tasi, ma senza dimenticare la Tari) con un unico tributo, fondato sul principio del beneficio.

Un'imposizione locale moderna, infatti, dovrebbe fondarsi sul collegamento con il territorio e quindi con i servizi forniti dall'ente locale al cittadino-contribuente. E una vera tassa sui servizi dovrebbe avere due caratteristiche essenziali: 1) realizzare un effettivo, e controllabile, collegamento fra tributo versato dal contribuente e quantità e qualità dei servizi ricevuti dallo stesso contribuente; 2) essere a carico del fruitore di tali servizi e quindi – nel caso dell'imposizione fondata sugli immobili – non già del proprietario del bene in quanto tale, bensì dell'utente dello stesso, e cioè di chi lo occupa (in caso di locazione, dunque, dell'inquilino).

Solo in questo modo può aversi, soprattutto sul fronte della spesa, quella responsabilizzazione degli enti locali che è connaturata a qualsiasi forma di reale federalismo. Una responsabilizzazione che avrebbe effetti anche sull'azione dei Governi nazionali. I quali – per restare al settore immobiliare – non avrebbero più la possibilità di realizzare con disinvoltura operazioni come quella attuata con la manovra Monti del 2011, quando è stato sufficiente disporre l'aumento di un semplice moltiplicatore per determinare la triplicazione della tassazione sulle case e, per effetto di essa, la distruzione del settore immobiliare e dei mille altri ad esso collegati.

Ad avviso di Confedilizia, dunque, un intervento organico sull'imposizione tributaria locale non dovrebbe essere "sprecato" attraverso la mera unificazione delle attuali Imu e Tasi. Men che meno se tale unificazione – come emerge dalla proposta formulata dall'Associazione dei Comuni e da alcuni emendamenti presentati in Commissione – porta con sé un aumento dell'aliquota massima complessivamente applicabile.

In particolare, **l'emendamento 79.044 – sottoscritto da alcuni deputati della Lega e segnalato – determina un innalzamento della tassazione sulla proprietà immobiliare** sotto vari profili:

1. L'art. 79-*sexies*, comma 3, porta all'**11,4** per mille l'aliquota massima dell'imposta. Attualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la somma delle aliquote di Imu e Tasi non può superare il **10,6** per mille. L'ulteriore 0,8 – fino a raggiungere la misura dell'11,4 – era stato previsto, per gli anni 2014 e 2015, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, "detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili". Questa facoltà – utilizzata da una minima parte dei Comuni italiani (meno del 7%) – si giustificava esclusivamente, alle condizioni previste, negli anni 2014 e 2015. La possibilità poi concessa, per gli anni successivi, dai Governi Renzi e Gentiloni, comunque limitata ai medesimi Comuni, non trovava alcuna giustificazione. L'emendamento 79.044 – addirittura – estende questo incremento di aliquota a tutti i Comuni italiani, con un aumento di tassazione stimabile in circa 1,5 miliardi di euro.

2. Essendo soppressa la Tasi, **l'emendamento porta a ad eliminare la quota di tale tributo a carico dell'occupante** (es. conduttore in caso di locazione), pari al 10-30% dell'importo dovuto. Inoltre,

CONFEDILIZIA

CONFERENZA STAMPA – 27 NOVEMBRE 2018

viene eliminato qualsiasi obbligo per i Comuni di individuazione dei servizi indivisibili e di indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo era diretto. Con ciò andando nella direzione, anziché di una moderna tassa sui servizi, dell'estensione di un sistema di imposizione fiscale patrimoniale che ha prodotto effetti disastrosi.

3. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale che rimangono assoggettati a tassazione – quelli delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, impropriamente definiti come “di lusso” – **viene soppressa la detrazione di 200 euro**, da sempre applicabile alle “prime case”.

La proprietà immobiliare – la cui tassazione patrimoniale è passata dai 9 miliardi di euro annui di Ici del 2011 ai 21 miliardi di Imu e Tasi – avrebbe urgente necessità di una forte riduzione di tale insopportabile carico fiscale, non già del suo innalzamento.

Se si vuole davvero semplificare – e, soprattutto, rendere più equa – la tassazione locale, si istituisca una vera e propria service tax. Altrimenti, se l'obiettivo è solo quello di accorpare Imu e Tasi, si agisca in questi termini:

- **Non si aumenti l'aliquota massima del 10,6 per mille**, già fuori misura dopo lo spropositato aumento avvenuto con l'istituzione dell'Imu ad opera della Manovra Monti: gettito aumentato da 9 a 25 miliardi di euro l'anno rispetto all'Ici, poi ridotto a 21.
- **Si preveda che una quota dell'imposta (10-30%) sia a carico dell'occupante/detentore.**
- **Si disponga** – come previsto dal decreto Calderoli sul federalismo fiscale municipale, che conteneva la versione originaria dell'Imu, mai entrata in vigore – **la riduzione alla metà dell'aliquota applicabile agli immobili locati.**
- **Se si intende mantenere l'imposizione sulle case di maggior pregio adibite ad abitazione principale**, si elimini l'improprio riferimento alle unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – che spesso sono tutt'altro che di lusso – e **si reintroduca il criterio del decreto ministeriale 2.8.1969** (“Caratteristiche delle abitazioni di lusso”), normativa contenente criteri incontrovertibili. **Si mantenga, inoltre, la detrazione minima di 200 euro.**
- **Si preveda la deducibilità dal reddito della nuova imposta per tutti i contribuenti** (come avviene, ad esempio, negli Stati Uniti).